

20/62/CR11/C5

ORDINE DEL GIORNO
DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
SULLE PROBLEMATICHE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA FASE 2
DELL'EMERGENZA COVID19

1. ripresa delle attività che si svolgono sul demanio marittimo.

Le restrizioni conseguenti alla diffusione del Coronavirus hanno comportato il blocco di tutte le attività turistico ricreative, diportistiche e produttive che operano sul demanio marittimo.

Il DPCM 10 aprile 2020 ha consentito sino al 3 maggio le sole attività di vigilanza e manutenzione delle strutture. Tale possibilità è stata recepita da molte Regioni costiere per consentire l'allestimento delle strutture balneari stagionali nelle aree in concessione demaniale marittima e delle attività complementari ricomprese tra le utilizzazioni con finalità turistico ricreative. Ciò anche in considerazione del fatto che tale operazione richiede almeno 40-50 giorni di lavoro. Ora è importante che, oltre alle attività legate alla balneazione, sia prevista la possibilità di accesso all'area in concessione a tutte le altre attività che operano sul demanio marittimo, nonché i lavori inerenti la protezione della costa con particolare riferimento alle operazioni di ripascimento delle spiagge sospese e da avviare che soventemente vengono effettuati prima dell'apertura della stagione balneare.

Inoltre è urgente che vengano emanate le indispensabili Linee guida nazionali sulle misure di tutela della salute pubblica negli stabilimenti balneari -da declinare in protocolli territoriali dalle singole Regioni -che permettano l'apertura e l'esercizio delle attività turistico ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, in modo che possano organizzare adeguatamente gli spazi in concessione.

2. sorveglianza delle spiagge libere

La funzione sociale delle spiagge libere dovrà essere garantita con opportune forme di informazione al cittadino sull'utilizzo della spiaggia, di pulizia dell'arenile, sanificazione delle strutture a servizio della spiaggia libera e controllo di accessi e affollamento. Questo compito sarà a carico delle Prefetture o dei Comuni costieri? In questo secondo caso i Comuni dovranno essere dotati dal Governo delle risorse umane ed economiche necessarie.

3. sospensione dei canoni demaniali marittimi.

Le inevitabili restrizioni che tutte le attività economiche dovranno sopportare, con conseguente drastica riduzione degli introiti comporterà, come minimo, un provvedimento di accertamento a livello nazionale che consenta l'applicazione della riduzione dei canoni demaniali marittimi del 50%, già prevista dalla legge 296/2006

(legge finanziaria 2007). Si chiede un ulteriore provvedimento che sospenda o preferibilmente annulli per il 2020 anche il pagamento di tale misura ridotta.

Si segnala ancora una volta la necessità di una revisione complessiva della determinazione dei canoni, con particolare riferimento alle situazioni, quali i concessionari pertinenziali e le strutture dedicate alla nautica da diporto, già da tempo in sofferenza.

4. validità dell'estensione di 15 anni delle concessioni demaniali marittime.

Le difficoltà che i concessionari dovranno affrontare nei prossimi mesi rendono ancora più urgente che sia data l'opportuna salvaguardia per la piena applicazione della legge 145/2018, laddove ha disposto l'estensione di 15 anni delle concessioni demaniali marittime.

Come già rappresentato al Governo in sede di Conferenza Unificata del 29 gennaio 2020 molteplici sentenze dei Giudici e segnalazioni delle Procure hanno ammonito i funzionari delle amministrazioni di Comuni e Regioni che gestiscono il demanio marittimo sulle responsabilità, anche penali, che possono assumersi qualora applichino a vario titolo la legge di cui si tratta, ritenuta contraria al diritto comunitario e quindi da disapplicare.

Occorre non solo salvaguardare l'estensione operata dalla legge a favore dei concessionari ma anche e soprattutto, nell'attesa che si concluda l'interlocuzione con la Commissione Europea sul tema della riforma della materia prevista dalla citata legge 145/2018, garantire che tale legge dello Stato applica. Spetta al Governo trovare la forma più opportuna per farlo.

Si chiede, inoltre, al Governo di valutare l'esclusione delle strutture degli operatori balneari dal regime della Direttiva CE n.123/2006, in materia di servizi, modificando l'art.2 del D.Lgs. n.59/2010, per sottoporle al regime della concessione dei beni pubblici, anche tramite il trasferimento degli arenili sui quali esse insistono dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato, secondo le procedure, previste dall'art.7 della L.n.125/2015, per una revisione organica delle zone del demanio marittimo.

Roma, 23 aprile 2020